

Al comma 1, lettera hh), sostituire la parola: accanto con la seguente: insieme.

2. 223.

La Commissione.

Al comma 1, lettera hh) aggiungere in fine le parole: prevedendo altresì per quanto riguarda le aziende ospedaliere una nuova valutazione delle modalità di pagamento secondo un uso corretto delle tariffe DRG in modo che siano più sensibili alla casistica reale.

2. 62.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera hh) aggiungere in fine le parole: senza turbare le cure da dare al malato e la professionalità dei medici.

2. 113.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera hh) aggiungere in fine le seguenti parole: e prevedendo una utilizzazione flessibile dei budget relativamente agli obiettivi di salute programmati secondo i principi della contabilità economica; consentendo la contrazione di mutui garantiti da ipoteche sul patrimonio immobiliare delle stesse; istituzionalizzando per le aziende la possibilità di dar vita a società miste a capitale pubblico e privato per lo svolgimento in forma integrata della gestione di forme differenziate di assistenza così come previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 7.

2. 114.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, sostituire la lettera ii) con la seguente:

ii) prevedere le modalità attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 93, n. 266, segnala alle regioni l'adozione di interventi volti al recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari; fornisce alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione di programmi operativi; assicura il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, nonché dell'attuazione dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

***2. 116**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 sostituire la lettera ii) con la seguente:

ii) prevedere le modalità attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 299, segnala alle regioni l'adozione di interventi volti al recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari; fornisce alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione di programmi operativi; assicura il costante monitoraggio della modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, nonché dell'attuazione dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

***2. 63.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii) sopprimere le parole e le garanzie.

2. 64.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii), sostituire le parole: attraverso le quali l'agenzia con le seguenti: conferendo risorse e strumenti attraverso i quali l'agenzia.

2. 117.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera ii) dopo la parola: fornisce aggiungere le seguenti: su richiesta.

2. 65.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii) dopo le parole: fornisce alle regioni sopprimere la seguente: stesse.

2. 66.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii), sopprimere le parole: trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della Sanità.

2. 118

Conti, Carlesi.

Al comma 1 sopprimere la lettera ll)

2. 67.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ll), sopprimere le parole: e sulla base delle segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, ai sensi della lettera ii)

2. 120.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera ll) sopprimere le parole da: applica le penalizzazioni fino alla fine del periodo.

***2. 121**

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera ll) sopprimere le parole da: applica le penalizzazioni fino alla fine del periodo.

***2. 68.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ll), sopprimere le parole: sentito il parere dell'agenzia.

2. 119.

Carlesi, Conti

Al comma 1, lettera ll), sopprimere le parole: su parere dell'agenzia e.

2. 200.

Carlesi, Conti.

Al comma 1 sopprimere la lettera mm)

***2. 123.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 sopprimere la lettera mm)

***2. 69.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sostituire la lettera mm), con la seguente:

mm) stabilire modalità e termini per uniformare l'età pensionabile per il personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal SSN a quella di tutti gli altri alti dirigenti della Pubblica amministrazione, prevedendo altresì disposizioni sull'età massima per la cessazione dei rap-

porti convenzionali di cui all'articolo 8 del disegno di legge 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. 5.

Filocamo, Massidda, Divella.

Al comma 1, sostituire la lettera mm) con la seguente:

mm) stabilire modalità e termini di riduzione dell'età pensionabile per il personale della dirigenza e dell'area medica dipendente dalla SSN, prevedendo, per il personale docente universitario della facoltà di medicina e chirurgia, la graduale cessazione delle funzioni dirigenziali assistenziali, nel rispetto del relativo stato giuridico; prevedere altresì la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni

2. 100.

Petrella.

Al comma 1, lettera mm) sostituire le parole: modalità e termini, con le seguenti: le linee di indirizzo e coordinamento per la disciplina della riduzione dell'età pensionabile.

2. 70.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 lettera mm) dopo le parole: modalità e termini, aggiungere le seguenti: per la graduale.

2. 71.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 lettera mm) sopprimere le parole da: prevedere fino alla fine della lettera.

2. 220.

Baiamonte.

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: universitario, aggiungere le seguenti: di concerto con il MURST

2. 125.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera mm) sostituire le parole: settantesimo e al sessantottesimo con le seguenti: settantaduesimo e settantesimo.

2. 124

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quelli con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta.

***2. 126.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quelli con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta.

***2. 72.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione dei servizi di continuità assistenziale.

2. 103.

Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere in fine le parole: prevedere, infine, per le aree di attività individuate dalle regioni per la guardia medica e al medicina dei servizi, l'inquadramento, a domanda, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, previo giudizio di idoneità, dei medici addetti a

tali attività titolari di incarico a tempo indeterminato per un periodo di almeno cinque anni, maturato anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della presente legge.

2. 73.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) la riduzione dell'età pensionabile è da realizzare mediante lo strumento della contrattazione tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'autonomia e l'equilibrio delle gestioni pensionistiche

2. 74.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) prevedere, in conformità al dettato dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, per le aree di attività individuate dalle Regioni per la guardia medica e la medicina dei servizi, l'inquadramento, a domanda, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, previo giudizio di idoneità dei medici addetti a tali attività titolari di incarico a tempo indeterminato per un periodo di almeno cinque anni, maturato anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni

2. 75.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) individuare il dipartimento regionale autonomo per l'emergenza dotato di strutture, tecnologie e organico

adeguati, prevedendo finanziamento dal Fondo sanitario nazionale in conto capitale mirati a questo scopo.

2. 76.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) prevedere la possibilità di utilizzare, per chi ne fa richiesta, una contrattazione a *part-time* per il personale sanitario, non sanitario e amministrativo.

2. 77.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) prevedere la destinazione di una quota percentuale del fondo sanitario nazionale all'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai diversi livelli nazionale, regionale e aziendale, con particolare riferimento alla verifica del rispetto delle Carte dei servizi, dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, degli obiettivi fissati dalla programmazione e della qualità.

2. 78.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera nn)

2. 127.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera nn) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ricorrendo anche agli appositi rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell'osservanza

oltre che dei principi ivi stabiliti dei seguenti criteri:

a) non sussistenza, a carico dei professionisti comunque operanti nell'ambito del rapporto con le aziende USL, delle incompatibilità stabilite dalla vigente normativa;

b) applicazione di tariffe uniformi nell'ambito della Regione;

c) la contribuzione all'Ente di previdenza di categoria a favore dei professionisti operanti nell'ambito dei rapporti con l'Azienda USL, con il concorso dell'Azienda e del professionista.

***2. 128.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera nn) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ricorrendo anche agli appositi rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell'osservanza oltre che dei principi ivi stabiliti dei seguenti criteri:

a) non sussistenza, a carico dei professionisti comunque operanti nell'ambito del rapporto con le aziende USL, delle incompatibilità stabilite dalla vigente normativa;

b) applicazione di tariffe uniformi nell'ambito della Regione;

c) la contribuzione all'Ente di previdenza di categoria a favore dei professionisti operanti nell'ambito dei rapporti con l'Azienda USL, con il concorso dell'Azienda e del professionista.

***2. 129.**

Del Barone.

Al comma 1, lettera oo) dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti che le Regioni individuino.

2. 95.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 lettera oo), sostituire la parola: coordinando con le seguenti: prevedendo forme di coordinamento tra.

2. 224.

La Commissione.

Al comma 1, lettera oo) sopprimere le seguenti parole: definire le modalità del coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per l'ambiente.

2. 96.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera pp).

2. 97.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sostituire la lettera pp) con la seguente:

pp) provvedere alla riorganizzazione del servizio di medicina penitenziaria attraverso il coordinamento tra l'amministrazione della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale, attribuendo al Ministro della sanità l'indirizzo guida di programmazione ed organizzazione, funzionamento e controllo dei servizi sanitari penitenziari.

Al fine di rendere più incisivo e meno frammentario il criterio di territorialità compete altresì al Ministero della sanità il percorso penitenziario del tossicodipendente e del disturbato mentale.

Al Ministero della sanità compete anche la formazione del personale dell'area sanitaria.

2. 130.

Del Barone.

Al comma 1, alla lettera pp), sostituire le parole: su proposta del Ministro di grazia e giustizia con le seguenti: di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

2. 230.

La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera pp), aggiungere la seguente:

qq) Per la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario e del particolare regime di autonomi si procede attraverso apposite norme di attuazione degli Statuti.

2. 102.

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

PROGETTI DI LEGGE: CONTENUTO ED ALTRI; BORGHEZIO ED ALTRI; DI INIZIATIVA DEL GOVERNO: DISCIPLINA DEL RAPPORTO TRA SENTENZA PENALE E GIUDIZIO DISCIPLINARE PER I DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (2602-2607-3890)

(A.C. 3890 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici non economici o di enti a prevalente partecipazione statale, la sentenza penale irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della responsabilità del condannato.

2. Nei procedimenti disciplinari di cui al comma 1 la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia con riferimento all'accertamento del fatto ed alla sua qualificazione giuridica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 1.

Ai commi 1 e 2, dopo le parole procedimenti disciplinari aggiungere le seguenti ed amministrativi.

1. 1.

La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La stessa efficacia è attribuita, nel giudizio disciplinare, alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

1. 2.

Contento, Mantovano.

Al comma 2, dopo la parola efficacia aggiungere le seguenti di giudicato.

1. 3.

Contento, Mantovano.

(A.C. 3890 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Allorché nei confronti di un dipendente di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici non economici o di enti a prevalente partecipazione statale venga pronunciato il decreto che dispone il giudizio per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad ufficio diverso da quello in cui presta servizio con attribuzione di funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 2.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Il trasferimento, salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio, perde efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza definitiva. In caso di sentenza di proscioglimento, l'amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla formale comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

1-ter. All'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche economici, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 323 del codice penale o dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".

2. 1.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

(A.C. 3890 — sezione 3)ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Nel caso di condanna in primo grado a pena detentiva superiore a sei mesi per delitti contro la pubblica amministrazione,

i dipendenti di cui all'articolo 1 sono sospesi dalle funzioni fino alla sentenza definitiva.

2. A decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione il rapporto di lavoro è risolto. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente è sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso di condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione è disposta la confisca, a norma dell'articolo 240 del codice penale. Qualora si tratti di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione il quale procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

4. Nel corso del procedimento penale l'autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 3. Se il denaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove il denaro o i beni si trovano.

5. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delitti contro la pubblica amministrazione con le seguenti: per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 323 del codice penale.

3. 5.

La Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.

3. 1.

La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 180 giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento.

3. 2.

La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In tutti gli altri casi di condanna con sentenza irrevocabile, ancorché a pena condizionatamente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 180 giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

3.2. (Nuova formulazione).

La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Nel caso aggiungere le seguenti: di sentenza.

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Qualora si tratti aggiungere le seguenti: di sentenza.

3. 3.

La Commissione.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: al Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione *il con le seguenti:* alla procura generale presso la Corte dei conti la.

3. 4.

La Commissione.

(A.C. 3890 — sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. La sentenza irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione è comunicata alla Ragioneria generale dello Stato.

2. La Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, provvede alla quantificazione dell'eventuale danno derivante dal reato subito dalla pubblica amministrazione, tenendo conto degli elementi indicati nella sentenza di condanna.

3. La Ragioneria generale dello Stato trasmette alla amministrazione lesa un prospetto contenente l'indicazione del capitale rivalutato, degli interessi legali e delle spese.

4. L'amministrazione lesa, con ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede al recupero del capitale, degli accessori e delle spese come quantificati dalla Ragioneria generale dello Stato, nei confronti di tutti i soggetti condannati e di coloro che comunque hanno fruito dei proventi del reato, nei limiti della fruizione.

EMENDAMENTO E ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 1 per delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni il procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, derogare alle disposizioni della presente legge.”

4. 01.

La Commissione.

(A.C. 3890 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali e disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: e disciplinari con le seguenti: , disciplinari ed amministrativi.

5. 1.

La Commissione.

(A.C. 3890 — sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 3890 — sezione 7)

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DEL PROGETTO DI LEGGE

Sostituire il titolo con il seguente: Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Tit. 1.

La Commissione.

**DISEGNO DI LEGGE: PROROGA DELLA DATA DI EFFICACIA DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA ISTITUZIONE DEL GIUDICE
UNICO DI PRIMO GRADO (4625-ter)**

(A.C. 4625 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 » sono sostituite dalle seguenti: « e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Proroga al 2 gennaio 2099).

1. La data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254 è prorogata al 2 gennaio 2099.

1. 1.

Manzione, Miraglia del Giudice.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1469. — PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA
ALLA V RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO ASIA-
TICO DI SVILUPPO (APPROVATO DALLA III COMMISSIONE
DEL SENATO) (3341)**

(A.C. 3341 — sezione 1)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 109.456.000.000 a saldo del contributo dovuto dall'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo Assistenza Tecnica della Banca Asiatica di Sviluppo.

ART. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente in-

fruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono effettuati i versamenti per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 109.456.000.000 per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE S. 1470 — PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA
ALLA VI RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO
AFRICANO DI SVILUPPO (APPROVATO DALLA III COMMIS-
SIONE DEL SENATO) (3342)**

(A.C. 3342 — sezione 1)

ARTICOLI 1, 2 e 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 101.886.172.000 a saldo del contributo dovuto alla sesta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880.

ART. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente in-

fruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 101.886.172.000 per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROGETTI DI LEGGE: DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI DETRAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E ALLE IMPOSTE DI REGISTRO (2372-OCTIES); ALBERTO GIORGETTI: MODIFICA DELL'ARTICOLO 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 GENNAIO 1988, N. 43, IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (3242)

(A. C. 2372 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;

b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i con-

cessionari e per le società cui partecipino i medesimi enti, di affidare agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;

c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;

d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione,

normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonché alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali;

f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;

g) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione, secondo modalità che prevedano, tra l'altro:

1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;

2) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;

3) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si può procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;

4) la facoltà, per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;

5) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;

6) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;

7) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura informatica e telematica, nonché di servizi di

supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di più efficiente ed economica gestione delle entrate;

h) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

i) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di scarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;

l) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di scarico per inesigibilità presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonché il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali proporzionali al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sarà effettuato mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

m) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle

somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;

n) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 20, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

o) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:

1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a 30 giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle società concessionarie che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione e del Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;

p) previsione, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di misure dirette a favorire la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società concessionarie della riscossione dei tributi e

delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovrà prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorità, nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attività di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;

q) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;

r) previsione della possibilità, per le società concessionarie, di esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attività dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attività primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;

s) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237, 9 luglio 1997, n. 241, e 15 dicembre 1997, n. 446;

t) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facoltà, per i concessionari ed i commissari, di costituire società per azioni di cui all'articolo 31, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della ri-